



La prossime scadenze contabili

Matteo Barbero

26 ottobre 2020

Bilancio 2020-2022

- Il termine è stato nuovamente differito al 31 ottobre
- La scadenza è ormai allineata anche per l'approvazione delle tariffe Tari, ferma la possibilità di confermare quelle del 2019 provvedendo entro il 31 dicembre alla determinazione ed approvazione del nuovo con eventuale conguaglio ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Dup 2021-2023

- 30 settembre
- Si tratta di un termine pacificamente ordinatorio, come confermato anche dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016
- Occorre coordinare il lavoro con la prossima sessione di bilancio

Focus 1: La programmazione di lavori, servizi e forniture

- Ricordiamo per le opere > 100.000 euro l'obbligo di finanziare la programmazione di primo livello fuori da quadro economico
- In base all'art. 8 del dl 76/2020 “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19”.

Focus 1: La programmazione di lavori, servizi e forniture

- Fino al 31 dicembre 2021 la soglia per gli affidamenti diretti di lavori sale da 40mila a 150mila euro. Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione l'importo viene fissato a 75mila euro.
- Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Focus 2: La programmazione del fabbisogno del personale

- Rimangono inalterate tutte le criticità del nuovo meccanismo disciplinato dal DPCM 17 marzo 2020, malgrado le aperture della Funzione pubblica (peraltro smentite dalla Corte dei conti) e la lettura estensiva dell'Anci.
- Molto critica pare la posizione della Corte conti Lombardia sull'estensione del nuovo regime alle unioni di comuni

Focus 2: La programmazione del fabbisogno del personale

- 1) è incerto il concetto di spesa di personale da utilizzare perché mentre la circolare FP individua le voci in modo rigido (impegni macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999) la Corte conti Lombardia (parere n. 125/2020) ha optato per un concetto flessibile, peraltro smentendosi da sola con la deliberazione 134/2020;

Focus 2: La programmazione del fabbisogno del personale

- 2) altra questione incerta riguarda le assunzioni già effettuate o comunque avviate entro il 20 aprile, data di entrata in vigore del nuovo regime. Anche su questo punto c'è uno "scontro" interpretativo tra la circolare interministeriale – che ritiene che sia sufficiente aver attivato la procedura prevista dall'articolo 34-bis del D. Lgs 165/2001 e aver prenotato l'impegno di spesa relativo - e la Corte dei conti secondo cui ogni assunzione successiva al 20 aprile ricade necessariamente nel nuovo regime a nulla servendo l'aver avviato la procedura di mobilità obbligatoria antecedentemente;

Focus 2: La programmazione del fabbisogno del personale

- 3) Secondo Palazzo Vidoni, però, la deroga vale solo per l'anno corrente, per cui già dal 2021 la maggiore spesa dovrà essere sottratta ai fini del calcolo del rapporto. L'Anci precisa, invece, che ciò vale solo per gli enti con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate.

Bilancio 2021-2023

- 31 gennaio 2021 (per ora...)
- Tanti i nodi da sciogliere, dai conguagli Tari al nuovo concetto di rifiuto ai nuovi canoni (concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale), oltre ovviamente alle incognite legate al Covid

Fcde

- Gli incassi a residuo possono essere considerati limitatamente a quelli intervenuti nell'anno successivo a valere sugli accertamenti dell'anno di competenza (opzione del +1);
- Ai fini del calcolo rileva solo la media semplice (sia come rapporto tra incassato ed accertato sia come media dei rapporti annui);
- non è più prevista al momento alcuna percentuale di abbattimento

Bilancio 2021-2023

- Oltre ai controlli di validità e di quadratura si aggiungeranno quelli di coerenza di Bdap, che esaminano la congruenza di importi presenti in quadri di riferimento diversi nell'ambito dello stesso documento contabile.

Nuovo canone

Dovrebbe sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
- Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997;
- Il canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province

Nuovo canone

Dovrebbe essere quantificato in base:

- alla durata;
- alla superficie, espressa in metri quadrati;
- alla tipologia e alle finalità;
- alla zona del territorio in cui è effettuata l'occupazione.

Il canone potrà essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già addebitati ai soggetti che effettuano le occupazioni. Il prelievo è dovuto anche sui passi carrabili

Nuovo canone

Esso dovrà comunque garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate sopresse. Le nuove norme, infatti, «non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché [...] costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993»

Nuovo canone

La disciplina del canone unico è demandata ad apposito regolamento di competenza del Consiglio comunale, che dovrà definire:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per le autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'indicazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, prevedendo anche il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie, per evitare che pochi soggetti possano esaurire gli spazi disponibili;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, (obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti) ovvero il richiamo al piano medesimo, nel caso il comune l'abbia già adottato; la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie (es. per i soggetti che effettuano occupazione permanente con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità);
- le ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle disciplinate dalla legge.

Nuovo canone

- Il canone presenta alcuni tratti comuni con gli attuali prelievi che dovrebbe sostituire;
- i presupposti impositivi sono gli stessi, anche nei casi siano effettuati abusivamente;
 - gli elementi strutturali e procedurali ricalcano quelli di oggi;
 - analogamente per gli elementi relativi agli aspetti sanzionatori, di controllo e di repressione.

Nuovo canone

Le principali differenze sono (Fonte entionline):

- non sono più assoggettabili le occupazioni su suolo privato anche se oggetto di servitù di uso pubblico, né le forme pubblicitarie quando non connesse ad una quantificazione sulla base della superficie;
- la determinazione della tassa, relativa alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, deve tener conto del numero sia degli utenti propri che degli utenti di altri gestori che utilizzano la medesima rete, con diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi, a differenza di quanto previsto per il TOSAP/COSAP dove il soggetto passivo, cioè il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, versa la tassa applicando una tariffa forfettaria solo sul numero delle proprie utenze; proprio questo aspetto determina che, per consentire le attività di verifica dell'ente al fine della corretta quantificazione del canone, occorre prevedere nel proprio regolamento il termine entro cui il soggetto passivo debba dichiarare il numero delle utenze complessive;
- il nuovo canone esclude la cumulabilità tra occupazione del suolo e pubblicità.

Nuovo canone

La questione più complessa riguarda però la evidente commistione fra prelievi tributari e patrimoniali, che pare un rischio enorme di contenzioso

Per cui è auspicabile un rinvio della nuova disciplina

A legislazione vigente, comunque, il nuovo canone costringe gli enti a rivedere, entro la fine dell'anno, procedure e regolamenti ormai consolidati, anche in considerazione delle somme da iscrivere nei propri bilanci, dovendo quantificare le nuove tariffe per garantire il medesimo gettito. Occorrerà dotarsi di apposito software, nel caso il servizio sia gestito internamente, tenendo conto delle diverse attività degli uffici che seguono il rilascio dei titoli di concessione o autorizzazione.

Bilancio consolidato 2019

- 30 novembre (ma potrebbe slittare al 31 gennaio 2021)
- Il ritardo nella chiusura dei bilanci societari rischia di mettere in difficoltà i comuni
- In mancanza di bilancio approvato occorre comunque consolidare lo schema o il pre-consuntivo
- i revisori dei conti dovranno inviare la relazione-questionario entro il 31 gennaio 2021.

Equilibri 2020

- Pare opportuna in ogni caso (anche per chi ha già deliberato a luglio) una nuova verifica non oltre il 30 novembre
- Anche qui residuano dubbi sul corretto utilizzo del “fondone” compensativo, specie alla luce dell’obbligo introdotto dal decreto “agosto” di certificare la perdita di gettito

Fondone

- il fondone può coprire non solo minori entrate, ma anche nuove o maggiori spese;
- non sembrano ammesse solo spese Covid;
- si ipotizzano finanziabili anche le spese di tit. II;
- è opportuno considerare prioritariamente spese per funzioni fondamentali, ma non sono escluse a priori destinazioni diverse;
- dovrebbe tendersi al pieno utilizzo delle risorse assegnate, limitando gli eventuali accantonamenti al minimo indispensabile, anche per non appesantire gli equilibri di bilancio.

Fondone

- occorre infatti ricordare che eventuali accantonamenti in corso di gestione vanno a incidere sull'equilibrio di bilancio;
- questo nuovo saldo (introdotto dal D.M. 1° agosto 2019) si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e le risorse vincolate di competenza non ancora impegnate al 31 dicembre;

Fondone

- tuttavia occorre considerare che l'art. 106 prevede, entro il 30 giugno 2021 una definizione "finale" dell'intervento di ristoro, sulla base della "verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare".
- secondo Ifel, un approccio percorribile potrebbe consistere in una regolazione degli effetti finali che non influenzi per via diretta la competenza 2021, incentrandosi invece sulle componenti libere o oggetto di discrezionale accantonamento dei risultati di amministrazione 2020, da considerare quale riserva da cui attingere per redistribuire nell'anno 2021 gli eventuali ristori in eccesso o in deficit assegnati ai singoli enti nell'anno precedente;

Fondone

- inoltre, l'art. 39 del D.L. 104/2020 ha previsto che gli enti locali beneficiari sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo un modello che dovrebbe essere definito entro il 30 ottobre 2020;

Fondone

- secondo le prime anticipazioni, Il Mef dovrebbe precompilare i dati fiscali (Imu, addizionale Irpef, Tosap ecc) e non tributarie (Tosap, canoni ecc), oltre ovviamente ai dati sulle assegnazioni;
- gli enti dovranno provvedere alle altre voci (agevolazioni, spese ecc), secondo un criterio che si annuncia essere aggregato e non analitico;

Fondone

- Ricordiamo che l'art. 112-bis del D.L. 34/2020 prevede che l'articolo 158 del Tuel non si applichi in relazione alle risorse trasferite per norme di legge emanate per fronteggiare l'emergenza

Agevolazioni e aiuti di stato

- Talune interpretazioni sembrano assoggettare anche i Comuni agli obblighi previsti per la verifica della compatibilità delle misure di agevolazione a favore delle imprese con il divieto di aiuti di stato (art. 107 del Trattato Ue) attualmente disciplinati dagli artt. 53-64 del D.L. 34/2020;
- ciò varrebbe non solo per le misure decise in autonomia ma anche per quelle imposte dalla legge (come l'esenzione Imu per il settore turistico)

Agevolazioni e aiuti di stato

- Secondo Anci, invece, occorre una distinzione tra aiuti diretti alle imprese e sgravi su tributi o entrate locali assimilabili correlati all'emergenza e non eccedenti le normali capacità discrezionali che la legge concede agli enti locali.
- Questi ultimi sono da escludere dal novero degli "aiuti" oggetto di osservazione. In merito alla discrezionalità, inoltre, va sottolineato che gli interventi in corso di adozione riguardano tutti i soggetti passivi colpiti dall'emergenza, senza discriminazioni settoriali o soggettive.

Agevolazioni e aiuti di stato

- In subordine, è necessaria una sollecita e radicale semplificazione degli obblighi gestionali a carico dei Comuni.
- Ciò può essere ottenuto attraverso procedure semplificate di registrazione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal regime quadro sugli aiuti.

Riscossione

- Il D.L. 129/2020 proroga al 31 dicembre la sospensione dei termini relativi ai versamenti di quanto dovuto sulla base delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione.
- La sospensione è prevista dall'articolo 68 del D.L. 18/2020 che al comma 1 disciplina i carichi affidati all'Agente della riscossione. Il successivo comma 2 prevede letteralmente che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento, oltre che agli accertamenti esecutivi, ma solo quelli arrivati nella fase della riscossione coattiva. Quindi, la sospensione fino al 31 dicembre sembra valere anche per le ingiunzioni degli enti territoriali.

Riscossione

- Ricordiamo che tutte le cartelle/ingiunzioni notificabili nel 2020 godono di una proroga di 299 giorni (8 marzo-31 dicembre), mentre le cartelle/ingiunzioni da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre, godono di una proroga di due anni.

Riscossione

- Il D.L. 129/2020 all'art. 1 comma 1 dispone una ulteriore sospensione fino al 31.12.2020 dei controlli sui pagamenti maggiori di 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973.